



3^a GIORNATA NAZIONALE DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

APPALTI E SICUREZZA LE RESPONSABILITÀ

La prevenzione degli infortuni alla luce del “Testo Unico”

(un modello di lettura)

- Il chi ...
- Il cosa ...
- Il come ...
- A favore di chi ...

La prevenzione degli infortuni alla luce del “Testo Unico”

- Il chi ...

- *Chi sono i destinatari dei doveri in tema di prevenzione e sicurezza?*
- *Il datore di lavoro: garante della sicurezza*
- *I dirigenti, i preposti, i lavoratori*
- *La delega di funzioni: necessità e strumento*
- *I poteri del soggetto delegato*

La prevenzione degli infortuni alla luce del “Testo Unico”

- Il cosa ...

- *Quali sono i doveri (vecchi e nuovi) imposti dalla normativa in tema di prevenzione degli infortuni e sicurezza?*
- *Un approccio “sistemico, flessibile, complesso e procedurale”*
- *Il Servizio di Prevenzione e Protezione*

La prevenzione degli infortuni alla luce del “Testo Unico”

- Il come ...

- *Quali comportamenti, quali standard, quali impegni finanziari vanno concretamente adottati?*
- *L'obiettivo della valutazione dei rischi ed il relativo documento*
- *Procedere secondo la miglior scienza e conoscenza*

La prevenzione degli infortuni alla luce del “Testo Unico”

- A favore di chi ...

- *Perché sono poste le norme in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro?*
- *Chi e che cosa vuole tutelare il legislatore?*
- *Quali sono i valori costituzionalmente interessati?*

Art. 2087

(Tutela delle condizioni di lavoro)

L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.

Art. 40

(rapporto di causalità)

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.



(Art. 4 – Documento valutazione dei rischi)

Suprema Corte di Cassazione Sezione IV Penale Sentenza n.
4981/04

La predisposizione del documento di valutazione dei rischi è il fondamento primario delle scelte dell'impresa in materia di sicurezza dei dipendenti e delle altre persone che si trovano all'interno dell'azienda. - (pag. 92)

Se un commento può farsi in questo processo è che la tragedia che ha visto protagonisti gli imputati e provocato undici morti nasce non dalla mancata adozione di misure di prevenzione o protezione costose, che avrebbero richiesto l'adozione di complessi mutamenti organizzativi, ma dal disinteresse e dall'incuria dimostrate nella mancata adozione di semplicissime (s e m p l i c i s s i m e) regole organizzative che avrebbero consentito di evitare l'introduzione nella camera iperbarica di fonti di innesco e di far funzionare un impianto del tutto idoneo e già adeguatamente predisposto per tutte le emergenze ed in particolare per l'emergenza incendio. - (pag. 97)



(Art. 4 – Documento valutazione dei rischi)

Suprema Corte di Cassazione Sezione IV Penale Sentenza n.
4981/04

E' stato recepito ed adottato un documento della valutazione dei rischi (nell'azienda sanitaria in questione) senza rendersi conto della **"macroscopica inconsistenza dello stesso"**, che doveva apparire evidente anche a chi non avesse le competenze scientifiche necessarie. (pag. 15)

La sottovalutazione del rischio incendio e la violazione del dovere di informazione sui rischi, hanno avuto come conseguenza l'inidonea, o per meglio dire inesistente, preparazione del personale sotto l'aspetto sicurezza con la conseguente perdita di efficacia preventiva del sistema dei controlli previsti. (pag. 10)



I doveri del datore di lavoro...

Sentenza n. 6486 del 3/6/95 (UD. 3/3/95)

- Sezione 4 - Pres. Scorzelli F. Rel. Battistini M. Imp. Grassi PM (conf.) Palombarini

*“In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro o del dirigente ai quali spetta la “sicurezza del lavoro”, è **molteplice ed articolato**, e va **dalla istruzione dei lavoratori** sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, **alla predisposizione di queste misure** e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, **al controllo continuo, pressante**, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.*

Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere



la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso **dovere** non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma **deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria**, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.

Inoltre lo specifico onere di informazione ed assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, **si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengono per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possano riservare insidie non note**”.

Corte di Cassazione IV Sezione Penale - (Sentenza n. 21593 del 01/06/2007)

Alla luce della normativa antinfortunistica vigente, preposto è colui che sovrintende a determinate attività produttive o più esattamente svolge funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sulle prestazioni lavorative.

La sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Tutela dei terzi

Sentenza N. 06686 del 7/7/93 (Ud. 4/5/93)

Pres. Scarzelli F. Rel Sartorio d'Analista G. Imp. Moresco PM (Conf. Gazzara)

Anche i terzi quando si trovano esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa svolta nell'ambiente di lavoro **devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione.**

Sussiste pertanto un cosiddetto **rischio aziendale connesso all'ambiente** che deve essere coperto da chi organizza il lavoro

(Cod. Pen Art. 589, comma 2)

Committente e responsabile lavori

In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori, è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertare che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in materia

Cass.Pen. Sez. IV, 12.02.15 n.14012



Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro, che rimane persistentemente titolare della “posizione di garanzia”, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del R.S.P.P.

Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa, e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibili ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Cass.Pen. Sez. IV, 24.01.2013 n.11492

Tutela Terzi

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verificano a danno del terzo i reati di lesioni o omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazioni delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt.40 e 41 C.P.

Cass.Pen. Sez. IV, 24.01.2013 n.11492

Responsabilità coordinatore per l'esecuzione

“In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art.5 D.lg n.494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass. Pen sez.IV sent.18651 del 20.03.13, cfr. anche Cass. Pen. Sez.IV sent.46820 del 26.10.11, Cass. Pen. Sez.IV sent.32142 del 14.06.11)

Nel caso di specie, come già detto, i lavori erano in corso da circa due settimane e la circostanza dell'assenza delle pareti dello scavo era visibile “ictu oculi”. Pertanto nell'esercizio dei suoi poteri e nell'adempimento dei suoi obblighi, il coordinatore per l'esecuzione avrebbe dovuto pretendere il rispetto delle misure di sicurezza, eventualmente fino all'esercizio dei poteri a contenuto impeditivo, cioè fino ad ordinare la sospensione dei lavori.

Cass.Pen. Sez. IV, 24.01.2013 n.11492



Adeguata ed efficace formazione

“UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ACCURATA O COMUNQUE NON ADEGUATA ED UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDONO AI FINI SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI”.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione fornisce degli utili chiarimenti in merito all'applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro di effettuare una idonea valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e di fornire una sufficiente formazione ai lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione che **una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi e ad una mancata formazione dei lavoratori.**